www.formazione.ilsole24ore.com/bs
BUSINESS SCHOOL DEL SOLE 24 ORE
SAPERE E SAPER FARE: COINCIDENZA PERFETTA
Servizio Clienti Tel. 02.3022.3011/3006 - Fax 02.3022.4402
e-mail: segreteria.studi@ilsole24ore.com
Gruppo 24 ORE
In cultura dal fare.

AFFARI PRIVATI
Il Sole 24 ORE

www.formazione.ilsole24ore.com/hr
8° MASTER HUMAN RESOURCES
MILANO, DAL 27 MAGGIO 2008
MASTER FULL TIME - 8 MESI DI AULA E 4 DI STAGE
Gruppo 24 ORE
In cultura dal fare.

Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore - Poste Italiane sped. in A.p. - D.L.353/2003(conv. L. 46/2004, art. 1, c.1, DCB Milano

Risparmio. Il fondo per investire in Brasile e la rubrica con i bond PattiChiari. Pag. II

Reclami. Chiarimenti su rifiuti elettrici, disservizi aerei e Codice della strada. Pag. III

Consumi. Bike sharing: due ruote in prestito con l'obiettivo di ridurre il traffico. Pag. IV

Volontariato. «Dare» e «avere» in ore: come funzionano le banche del tempo. Pag. V

Lunedì 28 Aprile 2008

www.ilsole24ore.com

Pagamenti. Da mercoledì 30 aprile entra in vigore la disciplina che impone nuove norme e soglie per la circolazione di «cheque», contanti e titoli al portatore

Assegni, cash e libretti al giro di boa

Vecchi carnet ancora utilizzabili ma con la scritta «non trasferibile» per importi da 5mila euro in su

Luigi Ferrajoli

Da mercoledì 30 aprile, i consumatori dovranno confrontarsi con le nuove regole imposte dal Decreto legislativo 231/2007 in materia di antiriciclaggio nell'uso di contanti, assegni e libretti di risparmio.

Obiettivi

Si tratta di novità volte a rafforzare l'efficacia delle azioni di contrasto al riciclaggio dei proventi da attività criminose e al finanziamento del terrorismo e che al contempo contribuiscono a incrementare la tutela dei cittadini, in quanto assicurano una migliore protezione rispetto all'insorgenza di fenomeni criminosi, rendendo più sicure le operazioni di pagamento. Ma ecco i particolari.

Soglie massime

Si riduce da 12.500 a 5mila euro la soglia del divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore.

Trasferibilità

A decorrere dal 30 aprile, non sarà inoltre più possibile emettere assegni bancari o postali per importi pari o superiori alla soglia dei 5mila euro senza che sia apposta sul titolo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di «non trasferibilità».

In questi casi, si dovrà fare riferimento al valore degli assegni al momento dell'emissione indipendentemente dal fatto che il loro importo sia espresso in euro o in valuta estera, sebbene all'incaso di assegni esteri si applichino le norme valutarie italiane.

Tale misura si propone di assicurare un maggior livello di sicurezza anche nei casi di furto o smarrimento del titolo dal momento che si evita che possa circolare senza controllo. Allo stesso tempo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità consentono la tracciabilità dell'operazione, favorendo il contrasto dell'utilizzo improprio o illecito dell'assegno.

A partire dal 30 aprile, tutti i nuovi libretti di assegni saranno già muniti della clausola di non trasferibilità e potranno essere presentati per l'incasso unicamente nei confronti del beneficiario.

Imposta di bollo

Rimane tuttavia ferma la possibilità di richiedere l'emissione di assegni in forma libera a condizione che la richiesta pervenga alla banca per iscritto per importi inferiori alla soglia dei 5mila euro. La richiesta di assegni in forma libera comporta altresì il pagamento da parte del richiedente di una somma di 1,50 euro per ogni assegno a titolo di imposta di bollo (somma non dovuta per gli assegni consegnati ai clienti prima del 30 aprile 2008 e utilizzati successivamente).

Da «esaurire»

Per quanto riguarda i carnet di assegni in possesso dei clienti alla data del 30 aprile, è ancora possibile utilizzarli fino ad esaurimento, ma nel caso in cui il titolo rechi un importo pari o superiore a 5mila euro bisogna indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario oltre che la clausola «non trasferibile».

Nulla cambia invece per i beneficiari in possesso di assegni emessi prima del 30 aprile, dal momento che i titoli possono essere tranquillamente incassati anche successivamente.

Girata

A partire dal 30 aprile, potranno essere oggetto di girata solamente gli assegni emessi in forma libera recanti un importo inferiore a 5mila euro.

Su ogni girata inoltre dovrà essere riportato, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

Se il girante è una società, è indispensabile indicare il codice fiscale della società stessa anziché quello del soggetto che effettua materialmente l'operazione (socio o direttore).

Per poter presentare il titolo all'incasso è indispensabile verificare che ogni singola girata rechi l'indicazione del codice fiscale del girante, poiché, in caso contrario, il titolo non potrà essere pagato dalla banca. Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (ossia i titoli che recano la dicitura «a me medesimo», «m.m.», «a me stesso») potranno essere esclusivamente girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane, dal momento che sono ritenuti titoli non trasferibili.

Sanzioni

Nel caso di uso scorretto, illecito od improprio degli assegni, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata nella misura dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Così non si commettono errori nelle transazioni

Le regole dal 30 aprile: che cosa sapere sui limiti per trasferimenti di denaro, compilazione degli assegni, girate e libretti al portatore

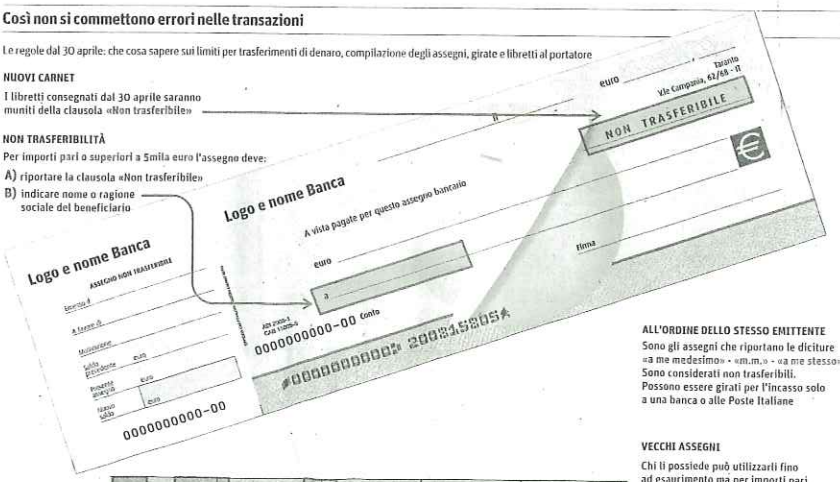

NUOVI CARNET
I libretti consegnati dal 30 aprile saranno muniti della clausola «Non trasferibile»

NON TRASFERIBILITÀ
Per importi pari o superiori a 5mila euro l'assegno deve:
A) riportare la clausola «Non trasferibile»
B) indicare nome o ragione sociale del beneficiario

IN FORMA LIBERA
Per importi inferiori a 5mila euro si potranno utilizzare assegni senza la clausola «Non trasferibile». Il richiedente pagherà alla banca 1,50 euro per ogni assegno

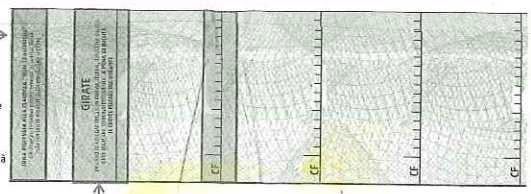

GIRATA
Possibile solo per gli assegni in forma libera e fino a 5mila euro. Deve essere riportato il codice fiscale del girante (il soggetto che la effettua)

ALL'ORDINE DELLO STESSO EMITTENTE
Sono gli assegni che riportano le diciture «a me medesimo» - «m.m.» - «a me stesso» Sono considerati non trasferibili. Possono essere girati per l'incasso solo a una banca o alle Poste Italiane

VECCHI ASSEGNI
Chi li possiede può utilizzarli fino ad esaurimento ma per importi pari o superiori a 5mila euro va riportata la clausola «Non trasferibile»

RISCHI E SANZIONI
La mancata indicazione della clausola «Non trasferibile» comporta sanzioni amministrative fino al 40% dell'importo trasferito.
Non indicare o sbagliare il codice fiscale nelle girate comporta la nullità della girata stessa

LIBRETTI AL PORTATORE

Definizione
- Libretti pagabili alla persona che li presenta per l'incasso

Apertura
- Dal 30 aprile 2008 non è più possibile aprirli per importi superiori a 5mila euro

Vecchi rapporti
- I libretti al portatore già esistenti di importo pari o superiore a 5mila euro devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2009. Tre le alternative:
  - estinzione con incasso della somma;
  - prelievo dell'eccedenza;
  - trasformazione in libretti nominativi

Cessione
- La cessione ad altra persona va comunicata alla banca (con dati identificativi della persona e data della cessione)

Sanzioni
- Dal 20 al 40% del saldo:
  - se è pari o superiore a 5mila euro
- Dal 10 al 20% del saldo per:
  - mancata regolarizzazione;
  - incompleta comunicazione della cessione

CONTANTE

Soglia massima
- Il limite massimo per il trasferimento di contante è fissato in 5mila €

Money transfer
- Il limite massimo per il trasferimento di contante tramite soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi è di 2mila €

Frazionamento
- Quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore complessivamente a 5mila €, sono vietati, tra soggetti diversi:
  - il trasferimento di contante
  - il trasferimento di libretti al portatore
  - il trasferimento di titoli al portatore
- Tali trasferimenti possono essere effettuati tramite banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane

Al portatore

Tre alternative per mettere in regola gli «eccessi»

Sempre dal prossimo 30 aprile non sarà più possibile aprire nuovi libretti di deposito al portatore per importi pari o superiori a 5mila euro, pena una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo. Chi al 30 aprile 2008, fosse ancora in possesso di libretti di deposito al portatore di importo pari o superiore a 5mila euro, dovrà provvedere alla loro regolarizzazione entro il 30 giugno 2009: estinguendo il libretto di deposito o prelevando la somma in eccedenza fino alla soglia consentita o convertendolo in un libretto nominativo. Nel caso in cui i libretti di deposito al portatore con un importo pari o superiore alla soglia dei 5mila euro vengano ceduti dopo il 30 aprile 2008, il cedente ha l'onere di comunicare alla banca o a Poste italiane, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Di regola basterà un'autocertificazione, pena il rischio di comunicazione dell'infrazione al ministero dell'Economia e delle finanze. In assenza di regolarizzazione o di comunicazione relativa alla cessione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo.

Lu. Fe.

Il quadro di riferimento

Le disposizioni
- Direttiva 2005/60/CE Parlamento europeo e Consiglio europeo del 26 ottobre 2005
- Dm 141 del 3 febbraio 2006
- Dl 143 del 3 maggio 1991
- Dm 142 del 3 febbraio 2006
- Decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007
- Dm 143 del 3 febbraio 2006
- Circolari ministero Economia e Finanze del 20 dicembre 2007 e del 20 marzo 2008
- Circolare dell'agenzia delle Entrate del 7 marzo
- Provvedimento Ufficio italiano cambi 26 ottobre 2006

L'opinione delle associazioni consumatori. Gli obblighi in arrivo potrebbero contribuire a ridurre l'utilizzo della «carta»

Misure all'insegna della sicurezza

Matteo Prioschi

Qualche attenzione in più da parte di tutti non dovrebbe creare particolari difficoltà e lo spirito dell'iniziativa è assolutamente condivisibile dato che ha l'obiettivo di contrastare attività illegali.

Sono queste le considerazioni raccolte presso alcune delle principali associazioni di consumatori a proposito delle nuove regole su assegni, contanti e libretti. «Si tratta di una disposizione positiva - fa sapere il Movimento difesa del cittadino - ed è sicuramente un provvedimento più restrittivo rispetto alla normativa precedente che crea qualche ostacolo in più a chi fino adesso ha usato gli assegni o il contante per commettere reati legati al riciclaggio e all'evasione fiscale. Non riteniamo che le nuove disposizioni possano creare sensibili malumori tra i piccoli risparmiatori e i comuni cittadini. Da sempre, tra l'altro, consigliamo ai cittadini di apporre in ogni caso a prescindere dall'importo dell'assegno, la clausola "non trasferibile"».

«Apporre tale clausola - sottolinea Elio Lannutti, presidente Adusbef - anche quando non obbligatorio è una buona abitudine anche perché ci può essere qualche funzionario fin troppo solerte nell'applicazione della normativa con conseguenti disguidi». Quanto all'efficacia del provvedimento nel suo complesso, Lannutti ha qualche dubbio: «La norma è utile e giusta ma è importante farla applicare. I cittadini sull'antiriciclaggio risalgono al 2001 ma le banche in questo periodo non hanno effettuato controlli sufficienti. Le maglie oggi sono ancora troppo larghe». Il pericolo, quindi è che «chi non fa nulla di illecito ora avrà un obbligo in più mentre per chi svolge operazioni illegali potrebbe non cambiare molto». Questo a fronte di una situazione in cui già oggi per un cittadino comune è difficile se non impossibile cambiare un assegno in banca.

«Condividiamo il provvedimento - afferma Fabio Picciolini dell'Adiconsum - e sotto l'aspetto tecnico, l'aver fornito un anno di tempo per consentire di mettersi in regola (riguardo ai libretti di deposito) è un periodo congruo». Quanto alla possibilità che queste disposizioni contribuiscano a ridurre ulteriormente l'utilizzo degli assegni, Picciolini ritiene auspicabile tale evenienza: «Costi e rischi legati all'utilizzo di contanti e assegni sono elevati e noti. Meglio altri strumenti, quali i bonifici per esempio, a patto però che le banche, a fronte di soluzioni oggettivamente più evolute ed economiche, non continuino a dire ai consumatori che i costi sono uguali».

E per il "balzello" di 1,5 euro previsto sugli assegni liberi, si augura che «in prospettiva si dica che tutti gli assegni non siano trasferibili», contribuendo così a garantire una sicurezza ancora maggiore.

L'apposizione della dicitura non trasferibile, del resto, secondo le associazioni di consumatori è già piuttosto diffusa tra i piccoli risparmiatori che tendono a privilegiare la certezza del beneficiario rispetto ai tempi di incasso e alla trasferibilità dello strumento.

RADIO 24
GLI APPUNTAMENTI SU RADIO 24
Le nuove regole sui pagamenti
a Salvadanaio oggi dalle 12 alle 13
www.radio24.it

I tempi per la disponibilità

Miglioramento
- Se il maggior controllo degli assegni sarà effetto delle norme di prossima attuazione, la "velocità" di questi strumenti si è già incrementata negli ultimi tre anni. A dirlo è una rilevazione di Pattichiari, consorzio di istituti di credito promosso dall'Abi. Infatti nell'ambito dell'iniziativa del consorzio denominata «Disponibilità assegni» sono stati rilevati i giorni necessari per la disponibilità, cioè il tempo necessario affinché il denaro versato con un assegno sia disponibile sul conto corrente.

Da 7,3 a 6,4 giorni
- Secondo i dati raccolti, nel marzo 2004 erano in media necessari 7,3 giorni, sei mesi dopo meno di 7 giorni e ora, secondo le ultime tre rilevazioni (la più recente nel gennaio 2008), 6,4. Tramite il sito www.pattichiari.it è possibile conoscere i tempi applicati dalle 92 banche aderenti al progetto. I valori presi in considerazione riguardano i termini di disponibilità economica e di non stornabilità per assegni bancari e assegni circolari.

Un vademecum agli sportelli

Disponibile presso gli sportelli bancari in oltre due milioni di esemplari la guida «Assegni: cambia tutto» realizzata dall'Abi in collaborazione con ministero Economia e finanze e Banca d'Italia